



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Risorse Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	Tutela della biodiversità
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obbligo art. 15 del D.Lgs 33/2013	SI
Obbligo artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013	NO
Obbligo art. 37 del D.Lgs 33/2013	SI
Pubblicazione su B.U.R.P.	SI
Responsabile del procedimento	avv. Daniele Clemente

N. 07 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 036/DIR/2023/00007

OGGETTO: D.G.R. 453 del 04.04.2022. Approvazione Avviso Pubblico per la formazione di una short list di periti assicurativi per l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità.

Il giorno 19/01/2023, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dell'Assessorato all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sita al lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

VISTA

- la Legge regionale n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;



- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge regionale n.52 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 32 del 31.10.2022 di conferimento ad interim dell'incarico di direzione del Servizio "Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.297 del 29.04.2022 con la quale è stata conferita la titolarità della p.o. "controversie in materia faunistica" all'avv. Daniele Clemente;
- l'istruttoria espletata dal funzionario amministrativo responsabile della citata p.o., dal quale riceve la seguente relazione

CONSIDERATO CHE

- le vigenti normative comunitarie e nazionali attribuiscono competenze alla Regione in merito alle attività inerenti la tutela e il monitoraggio della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nei suoi aspetti gestionali, autorizzativi e ispettivi. In particolare: la legge n.968/1977 (*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*) stabilisce che la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, è patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e che le relative funzioni normative e amministrative sono assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost.; la legge n. 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione delle norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1) e affida alle medesime una serie di funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, con compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Le Regioni, inoltre, a norma dell'art. 26 "*istituiscono e disciplinano il fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta*"; la legge regionale n. 59/2017 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio*) che all'art. 3. (Esercizio delle funzioni amministrative)



stabilisce: "1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. 2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali. 3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione. 4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)";

- ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici, muovendo dai parametri normativi su indicati, il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la responsabilità esclusiva della Regione in base al criterio di imputazione stabilito dall'art. 2052 c.c., restando salva solo la dimostrazione del caso fortuito. Secondo, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., 20.04.2020 n.7969 nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Chiariscono i supremi Giudici che "poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art.2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni". Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civ., ord. 9.04.2021 n. 9469, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e



dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui direttamente titolari, da altri enti: potendo la Regione rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovute impedire il danno;

- numerose sono le cause per risarcimento danni esperite dai titolari di diritti reali su fondi agricoli per i danneggiamenti cagionati da fauna selvatica e, in particolar modo, dalla presenza di cinghiali. Si tratta di danni causati a coltivazioni agricole, ma non meno frequenti sono sicuramente quelli inerenti gli incidenti stradali. Da una ricognizione dei contenziosi introitati dall'avvocatura regionale, infatti, è emerso un costante incremento delle richieste risarcitorie per danni da fauna selvatica. Dai dati estratti dal sistema informatico in uso all'Avvocatura risultano incardinati, solamente per l'anno 2021, n. 111 nuovi contenziosi;
- il D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 162, recante *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*, all'art. 3 stabilisce che *"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"*. In estrema sintesi, la procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo. A norma dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 132/2014 (introdotto dalla Legge di conversione del 10.11.2014 n. 162) *"E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente"*. L'iter della procedura si apre con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione mediante il quale le parti, assistite dai rispettivi avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via transattiva la controversia insorta tra le stesse. Nella convenzione di negoziazione assistita viene precisato l'oggetto della controversia e il termine per l'espletamento della procedura che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, salvo concorde proroga di 30 giorni. Ai sensi dell'art. 4 del citato D.L. se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di trenta giorni dalla ricezione, tale comportamento *"può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, c.p.c."*. In caso di accettazione dell'invito viene conclusa la convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di uno o più avvocati (art. 2, comma 5) e inizia la fase di negoziazione assistita vera e propria che può dare esito positivo, ove le parti giungano ad un accordo, oppure esito negativo, qualora le parti non riescano a pervenire ad un'intesa; in questo ultimo caso *la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati"* (art. 4, comma 3). Ai sensi dell'art. 5, comma 1, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- per quanto su esposto, tale strumento normativo sarebbe utile alla Regione, in quanto in sede di negoziazione assistita potrebbero emergere elementi sufficienti a concludere transattivamente la questione prima della instaurazione della controversia giudiziale a fronte di quegli elementi probatori



- che spesso conducono alla condanna dell'Ente (verbale elevato dall'organo di Polizia stradale intervenuto sul luogo del sinistro che accerti il nesso di causalità tra il danno lamentato e la fauna selvatica, fattura riparazione veicolo, ecc.), evitando così un ulteriore aggravio di spese legali;
- con D.G.R. 453 del 04.04.2022 la Giunta Regionale ha autorizzato l'adesione agli inviti alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L.162/2014 relativi alle istanze risarcitorie per danni causati da fauna selvatica nella Regione Puglia, demandando al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (o suo delegato competente in materia) a partecipare alla procedura, assistito dall'Avvocatura regionale, a sottoscrivere, unitamente al precitato avvocato regionale, la convenzione di negoziazione, fermo restando che, all'esito della stessa, ove la parti raggiungano un accordo, l'efficacia della sottoscrizione di detto accordo è subordinata ad apposita approvazione di Giunta Regionale;
 - a seguito di detta D.G.R. sono state avviate diverse procedure di cd. negoziazione assistita con l'avvocatura regionale che, però, sono state frenate dall'assenza di un servizio di consulenza regionale sulla quantificazione del danno veicolare;
 - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 11/2009 in merito all'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, con nota prot. AOO_036-7727 del 14 giugno 2022 è stato chiesto alla Sezione Personale e Organizzazione l'avvio di una procedura di interpello interno rivolta al personale regionale, per n. 1 unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, con i requisiti di perito assicurativo al fine di svolgere tale attività presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità;
 - con nota prot. AOO_106/PROT/16/06/2022/0010804 del 16/06/2022 la Sezione Personale e Organizzazione ha riscontrato negativamente la risposta di interpello in quanto "non si può procedere alla predisposizione di un avviso interno di mobilità per la figura professionale richiesta" in quanto "la figura professionale richiesta di "perito assicurativo" di categoria C non è prevista tra i profili professionali di Assistente/Istruttore Amministrativo della Determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 della Sezione Personale avente ad oggetto: "Approvazione del "Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia"" e "inoltre l'attività professionale di perito assicurativo, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 209/2005, non può essere esercitata da pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno";
 - per le motivazioni sopra esposte, la Sezione ha la necessità di acquisire specifiche competenze professionali a supporto del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità per far fronte al contenzioso derivante dagli attraversamenti stradali da fauna selvatica nel territorio pugliese, attraverso il reclutamento di figure professionali di "perito assicurativo".

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

- di approvare l'Avviso pubblico, riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per la formazione di una short list di periti assicurativi per l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità (incidenti stradali con fauna selvatica);
- di approvare il modello di domanda riportato nell'Allegato B), parte integrante del presente atto;



- di stabilire che la partecipazione è rivolta soltanto agli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi, disciplinato dal regolamento CONSAP n. 1 del 23 ottobre 2015;
- di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione nella sezione "Concorsi/ Bandi e Avvisi Regionali" del sito ufficiale della Regione Puglia a seguito della pubblicazione sul BURP;
- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/> nonché sul sito di Consap S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) <http://consap.it>

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI

AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.



Il funzionario amministrativo
avv. Daniele CLEMENTE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

- ✓ di approvare l'Avviso pubblico, riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, per la formazione di una short list di periti assicurativi per l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità (incidenti stradali con fauna selvatica);
- ✓ di approvare il modello di domanda riportato nell'Allegato B), parte integrante del presente atto;
- ✓ di stabilire che la partecipazione è rivolta soltanto agli iscritti al Ruolo dei periti assicurativi, disciplinato dal regolamento CONSAP n. 1 del 23 ottobre 2015;
- ✓ di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione nella sezione "Concorsi/ Bandi e Avvisi Regionali" del sito ufficiale della Regione Puglia a seguito della pubblicazione sul BURP;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso", nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito <https://foreste.regione.puglia.it/> nonché sul sito di Consap S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) <http://consap.it>.

Il presente atto, composto di complessive n. 19 facciate di cui n. 7 facciate relative all'Avviso (Allegato A), e n. 4 facciate del Modello di partecipazione (Allegato B), parti integranti della presente determinazione, firmato digitalmente:

- è immediatamente esecutivo;
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato:
- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- nella sezione "Bandi di gara e contratti" e sotto-sezione di II livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per procedura" ai sensi dell'art. 37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;



- sul BURP;
- tramite il sistema CIFRA sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale e sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
- sarà reso pubblico, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso al Dirigente della Sezione "Personale e Organizzazione" per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 53, co. 14, del D. lgs. n. 165/2001 e per i provvedimenti consequenziali.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dott. Domenico Campanile



AVVISO PUBBLICO

Costituzione di un elenco per l'individuazione di un perito assicurativo per l'espletamento di consulenze attinenti le richieste di risarcimento danni in materia di incidenti stradali causati da fauna selvatica

ART. 1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

1. L'incarico ha per oggetto la redazione di perizie di accertamento e quantificazione dei danni causati da incidenti stradali con fauna selvatica verificatisi nel territorio della Regione Puglia.
2. L'incarico peritale assicurativo ha per oggetto la redazione di perizie tecniche per l'accertamento dell'entità dei danni subiti dai veicoli. Il perito assicurativo dovrà quantificare i danni e verificare la compatibilità di questi con quanto dichiarato dai richiedenti il risarcimento nell'ambito della provincia pugliese in cui manifesta la propria disponibilità ad espletare l'incarico.
3. Le eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico rientrano nell'importo complessivo percepito per ogni perizia.
4. L'attività dovrà essere svolta con la massima celerità e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento dell'incarico (salvo eccezionali e comprovati motivi), assicurando la disponibilità e la padronanza dell'utilizzo delle principali strumentazioni informatiche (p.c., p.e.c., email) per ricevere/riscontrare lo stesso.
5. Il perito, qualora sorga controversia civile, dovrà confermare la sua relazione innanzi all'Autorità Giudiziaria.
6. Il perito, se richiesto, dovrà presenziare a riunioni o incontri di lavoro negli uffici della Regione, da concordare preventivamente e compatibilmente con gli impegni reciproci. Inoltre, sarà suo dovere rendersi reperibile, mediante comunicazione del numero di telefono cellulare alla competente Sezione regionale.

ART. 2 REQUISITI

1. Per la partecipazione alla formazione della lista dei periti assicurativi occorre che i candidati siano regolarmente iscritti al Ruolo dei periti assicurativi, disciplinato dal regolamento CONSAP n. 1 del 23 ottobre 2015, che ha stabilito le procedure di iscrizione, cancellazione e reinscrizione dei periti assicurativi al Ruolo.
2. Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare di possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
 - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana;

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio della professione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

ART. 3 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. La domanda di adesione all'Avviso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, inoltre dovrà essere inviata in un unico file (comprendente l'istanza di partecipazione, il documento di identità ed il



curriculum vitae) di massimo 10 MegaByte di memoria esclusivamente dalla casella di p.e.c. personale del candidato all'indirizzo di p.e.c. della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it recando nell'oggetto, a pena di esclusione, la dicitura: "**istanza iscrizione elenco periti assicurativi**".

2. Ai fini dell'iscrizione alla lista, gli interessati dovranno produrre una domanda contenente l'autodichiarazione, secondo i modelli allegati al presente avviso "Allegato B", corredata da una copia di un documento d'identità in corso di validità e dal curriculum vitae del candidato debitamente sottoscritto. Il candidato potrà esprimere la propria preferenza per una sola Provincia.
3. La trasmissione digitale della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. La Regione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di p.e.c. personale indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale incarico e determina l'accettazione delle condizioni del presente avviso.

ART. 4 FORMAZIONE DELL'ELENCO PERITALE

1. La costituzione dell'elenco peritale non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente individua i soggetti aventi i requisiti richiesti.
2. Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all'art. 3 e nei termini stabiliti, saranno esaminate dagli uffici della Sezione, che verificheranno, ai fini dell'ammissibilità all'elenco, la coerenza dei requisiti dichiarati con quelli richiesti, di cui all'art. 2 del presente Avviso.
3. L'elenco dei nominativi ammessi alla short list, suddivisi per Provincia, sarà approvato con Determina Dirigenziale e pubblicato sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché nella apposita sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale della Regione Puglia.



4. La short list avrà una validità di tre anni a far data dalla pubblicazione della Determina Dirigenziale di approvazione della prima short list. L'Amministrazione prevede la revisione dell'elenco con cadenza almeno annuale, al fine di operare eventuali eliminazioni per i motivi previsti nel presente Avviso, di cui all'art. 5.
5. I candidati saranno inseriti e classificati in graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande .
6. L'inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dall'Ente, non sussistendo per quest'ultimo, obbligo di avvalersi delle prestazioni degli iscritti nelle liste, né obbligo di chiamata nei confronti di tutti i nominativi inseriti.
7. L'elenco degli esperti potrà essere integrato e aggiornato periodicamente e sarà a disposizione della Regione Puglia, la quale si riserva il diritto di affidare gli incarichi professionali secondo le proprie specifiche esigenze e seguendo la classificazione di cui al precedente comma 5.
8. L'affidamento di un eventuale incarico di collaborazione professionale, regolato da apposito e successivo atto convenzionale, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.

ART. 5 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae.
2. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. La decadenza può avvenire in qualsiasi momento anche successivamente al conferimento dell'incarico.

ART. 6 TIPOLOGIA DI CONTRATTO, CORRISPETTIVO E DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico si configura con la modalità di lavoro autonomo di natura occasionale, per la prestazione di servizio di consulenza ai sensi del Regolamento regionale n. 11/2009.
2. Il soggetto selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti della Regione Puglia, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno impartiti dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità.
3. Il singolo incarico affidato prevederà l'espletamento di n. 10 (dieci) perizie



da svolgere tutte nell'ambito provinciale per il quale si è espressa la preferenza ed il relativo compenso sarà stabilito in sede di conferimento, in virtù della tipologia di prestazione, secondo i seguenti importi:

- a) valutazione del danno a cose con relazione scritta € 180,00 (per singola perizia);
 - b) nomina a Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nelle cause (con perizia di parte) e partecipazione alle operazioni del Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) € 280,00.
4. I suddetti importi si intendono onnicomprensivi e saranno liquidati trimestralmente con atto della competente Sezione regionale, a seguito di presentazione da parte del professionista delle fatture relative alle prestazioni effettuate. Detti importi includono anche l'eventuale rimborso di spese di viaggio, vitto ed alloggio all'interno del territorio regionale.
 5. Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 COMMA 1 del TUIR e successive modificazioni e integrazioni. Il professionista si impegna, ai sensi dell'art 3 Legge 13/08/2010 n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi sin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta normativa.
 6. E' facoltà della Regione procedere alla sostituzione dei professionisti che dovessero dimettersi anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.
 7. L'incarico potrà essere revocato sia nelle ipotesi previste dal codice civile che per manifesta inottemperanza degli adempimenti previsti dalla normativa a carico del perito, nonché per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, che verrà sottoscritta all'atto del conferimento dell'incarico.

ART.7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO PERITALE

1. Gli iscritti nell'elenco possono chiederne la cancellazione in ogni momento. Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai requisiti che hanno dato titolo all'inserimento nella short list.
2. La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - assenza dei requisiti richiesti a seguito di verifica;
 - perdita di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
 - non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi reso responsabile di gravi inadempienze;
 - aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva



all'affidamento.

3. L'avvio del procedimento di cancellazione è notificato all'interessato a mezzo PEC. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al momento della candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi documenti.
4. Sarà disposta la revoca d'ufficio degli incarichi ai soggetti che:
 - non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
 - siano responsabili di gravi inadempienze;
 - abbiano perso i requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati dalla Regione Puglia per le finalità di cui alla presente procedura e trattati anche successivamente al Servizio per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare con la Regione. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dalla Regione Puglia unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura e a tutti gli Enti ed Autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.
3. Ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici;
 - c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'incarico di cui al presente Avviso;
 - d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l'accesso ai dati personali che lo riguardano e la relativa rettifica. Per l'esercizio dei diritti l'interessato può contattare il RPD ai recapiti sopra indicati;



- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell'incarico e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) l'interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

ART. 9 PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato nel BURP, unitamente agli allegati, sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it e su quello della sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali <https://foreste.regione.puglia.it>, sul sito di Consap S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) <http://consap.it>

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l'avv. Daniele Clemente, PO "Controversie in materia faunistica" del servizio valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, sito al lungomare Nazario Sauro, 45/47 -70121 Bari, p.e.c. protocollo.sezionerisorsenesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Il Dirigente della Sezione

Dott. Domenico Campanile



Allegato B

Alla **Regione Puglia**

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali –

Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Forestali e Naturali

Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari

p.e.c.protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO RELATIVO A PERITI ASSICURATIVI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente in _____ alla
via/piazza _____ Codice Fiscale _____
partita iva _____ Tel _____ Cellulare _____
Indirizzo p.e.c. _____ indirizzo e-mail _____

MANIFESTA

il proprio interesse ad essere iscritto nell'elenco per l'individuazione di **periti assicurativi** per l'espletamento di consulenze attinenti le richieste di risarcimento danni stragiudiziali e giudiziali da espletare nella (barrare la casella di interesse):

- città metropolitana di Bari
- provincia di B.A.T.;
- provincia di Brindisi;
- provincia di Foggia;
- provincia di Lecce;
- provincia di Taranto.



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA DI

- essere iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi presso il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, ai sensi del D.Lgs. del 07.09.2005, n. 209 e del Regolamento di attuazione del CONSAP n. 1 del 23 ottobre 2015, tenuto ed aggiornato dallo stesso CONSAP, dal ___/___/_____;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione precedente;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio della professione;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.



Allegare alla seguente istanza:

- 1) documento di identità in corso di validità;
- 2) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.

Data _____

Firma _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La Regione Puglia, nell'espletamento della procedura per la formazione di due elenchi per l'individuazione di n. 1 perito assicurativo e di n. 1 consulente medico/legale per l'espletamento di consulenze attinenti le richieste di risarcimento danni, acquisirà dati che La riguardano.

Le chiediamo di esprimere il consenso al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi connessi ai procedimenti e ai provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non vengono richiesti e trattati dati sensibili. Il consenso richiesto non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini la possibile conoscenza di un dato sensibile.

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della Regione Puglia.

I dati forniti saranno utilizzati unicamente secondo modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento finale che La riguarda.

Il trattamento sarà realizzato attraverso le operazioni previste dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006, con l'ausilio di strumenti informatici e sarà svolto da personale regionale.

Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati trattati e come gli stessi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al lorotrattamento.



Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell'istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui richieste opinioni sui servizi resi dall'Ente. Nei primi due casi qualora lei non conferisca i dati o non acconsenta al trattamento, non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.

I Suoi dati personali possono essere comunicati, ove richiesto, o ove previsto dalla legge, ad altri Enti Pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con la Regione Puglia, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.

Inoltre i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che ciò non sia stabilito espressamente da norme di leggi speciali.

Data _____

Firma _____